Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVII — **Roma — Venerdì, 10 dicembre 1926** — **Numero 284**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO di pubblicazione di un fascicolo della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del « Fascicolo 3° del Vol. VI - 1926 » della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del fascicolo suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della raccolta delle leggi e dei decreti via Giulia, n. 52 - Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749 prevenendo che trascorso detto termine tali reclami non saranno più ammessi, e che gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla « Gazzetta Ufficiale » non hanno diritto a ricevere gratuitamente la raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

AVVISO

I signori abbonati alla GAZZETTA UFFICIALE del Regno d'Italia sono vivamente pregati di rinnovare al più presto, e non oltre il 25 dicembre del corrente anno, l'abbonamento per il 1927, tenendo presente che a decorrere dal 1° gennaio 1927 sarà sospeso l'invio della « Gazzetta » a tutti coloro che non avranno adempiuto a tale formalità entro il termine suddetto. Giova anche avvertire che l'Amministrazione della « Gazzetta » non può garentire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati i quali rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO.

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2324.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 25 novembre 1926, n. 2017.

21ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 25 novembre 1926, sul decreto che autorizza una 21ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-1927.

MAESTA',

Per spese diverse, da imputarsi al fondo delle casuali, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, occorre una maggiore assegnazione di L. 50,000 al relativo stanziamento, quale fu stabilito in sede di previsione.

Inoltre, nel bilancio del Ministero della istruzione, è da inscrivere la somma di L. 35,000, quale prima rata del contributo che il Governo della Maestà Vostra ha stabilito di assegnare per le spese di preparazione del Congresso internazionale di matematica, da tenersi in Bologna nel 1928.

A tali necessità provvede lo schema di decreto di prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 30,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1926-1927, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 5,284,401, rimane disponibile la somma di L. 24,715,599;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 341 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1926-1927 è autorizzata una 21ª prelevazione nella somma di L. 85,000 da inscrivere, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sotto indicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero delle finanze. — Cap. n. 117 - Spese casuali	L. 50,000
Ministero della istruzione. — Cap. n. 171-V (di nuova istituzione). - Contributo dello Stato nelle spese per l'organizzazione del Congresso internazionale di matematica da tenersi in Bologna nel 1928	L. 35,000
	L. 85,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 27. — COOP

Numero di pubblicazione 2325.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 ottobre 1926, n. 2020.

Norme per l'assegnazione delle case economiche costruite dallo Stato nelle località colpite dal terremoto e consegnate alle rispettive Amministrazioni comunali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti il testo unico delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 1° agosto 1917, n. 1399; la legge 1° aprile 1915, n. 476; i decreti Luogotenenziali 27 agosto 1916, n. 1056, e 22 dicembre 1918, n. 2080; i Regi decreti 8 luglio 1919, n. 1384, e 23 settembre 1920, n. 1315, e le successive disposizioni riguardanti i terremoti Calabro-Siculo, Marsicano, Tosco-Romagnolo ed Emiliano;

Visto l'art. 1 del R. decreto 9 marzo 1924, n. 494;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare l'assegnazione delle case costruite dallo Stato nelle località colpite da terremoti e consegnate ai Comuni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro, e coi Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le case economiche costruite a cura dello Stato nelle località colpite da terremoti e consegnate alle rispettive Amministrazioni comunali a norma del decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1916, n. 54, e successive disposizioni, non possono essere assegnate in vendita od in uso che a persone rimaste senza tetto a seguito del terremoto e tuttora ricoverate in baracca e, solo in mancanza di aventi diritto, le case possono essere assegnate ad altre persone.

Art. 2.

Le Amministrazioni dei Comuni, nei quali si trovino persone tuttora ricoverate in baracca, devono compilare e trasmettere all'ufficio del Genio civile competente, entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto, gli elenchi di tutti i capi-famiglia utenti delle case indicate nel precedente articolo. Tali elenchi saranno corredati da appositi certificati, nei quali il capo dell'Amministrazione comunale deve dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, se ciascuno degli utenti sia rimasto senza tetto in dipendenza del terremoto.

In relazione alle risultanze di tali certificati gli uffici del Genio civile compileranno l'elenco delle persone che non abbiano diritto a mantenere l'uso della casa.

Tale elenco dovrà essere sottoposto all'approvazione del Prefetto e trasmesso poi all'Amministrazione comunale competente.

A cura del capo dell'Amministrazione comunale sarà notificato, non più tardi di dieci giorni dalla ricevuta dell'elenco, avviso a ciascun utente di lasciare libera la casa entro tre mesi, salvo che il contratto di locazione non fissi un termine più breve.

L'avviso notificato all'utente equivale, a tutti gli effetti, alle ordinanze di sfratto emesse in base all'art. 3 del R. decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2498.

Art. 3.

Le case che si renderanno disponibili saranno assegnate ad utenti di baracche che siano rimasti senza tetto a seguito del terremoto con preferenza assoluta alle famiglie di più povera condizione.

Art. 4.

Agli utenti delle case che siano mutilati od invalidi di guerra non si applicano le disposizioni del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — FEDERZONI — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 30. — COOP

Numero di pubblicazione 2326.

REGIO DECRETO 14 novembre 1926, n. 2018.

Trattamento economico ai funzionari delle privative in missione permanente presso l'Agenzia del monopolio di New York.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 ottobre 1897, n. 492, col quale è stata istituita in New York un'Agenzia del monopolio italiano dei tabacchi;

Visto il R. decreto legge 22 gennaio 1922, n. 91, che regola la corresponsione del prezzo del cambio nel pagamento delle competenze al personale delle Amministrazioni dello Stato in servizio all'estero;

Visto il R. decreto 3 giugno 1926, n. 941, che stabilisce il trattamento economico da farsi al personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero;

Ritenuta la necessità di stabilire, per i funzionari in missione permanente presso la suddetta Agenzia del monopolio in New York, un trattamento economico in armonia con le particolari condizioni di vita in cui essi si trovano;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, art. 1;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai funzionari dell'Amministrazione delle privative, in missione permanente presso l'Agenzia del monopolio in New York, è corrisposta una indennità giornaliera di lire oro 85 se con famiglia convivente, e di lire oro 57 se senza famiglia convivente.

Su tali diarie non verrà applicata la riduzione di cui agli articoli 6 e 7 del R. decreto 3 giugno 1926, n. 941.

Ai suddetti funzionari sarà inoltre corrisposta, sul solo stipendio netto mensile — esclusi gli assegni e le indennità di qualsiasi natura — la differenza del cambio fra la valuta cartacea italiana e quella cartacea degli Stati Uniti d'America, prevista dall'art. 1 del R. decreto-legge 22 gennaio 1922 per il personale delle Amministrazioni dello Stato in missione permanente in quella Nazione; cambio che verrà calcolato in base alle quotazioni ufficiali italiane dei primi venti giorni del mese cui si riferisce il pagamento dello stipendio.

Rimangono ferme, per i detti funzionari in missione presso l'Agenzia del monopolio in New York, tutte le altre disposizioni contenute nel R. decreto 3 giugno 1926, n. 941.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 28. — COOP

Numero di pubblicazione 2327.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 ottobre 1926, n. 2021.

Semplificazioni di procedura nelle espropriazioni occorrenti per i lavori che si eseguono dall'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli e dai provveditori alle opere pubbliche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto il R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173;

Visto il R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1636;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Primo Ministro Segretario di Stato e con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la giustizia;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di rendere più semplice e spedita la procedura delle espropriazioni per pubblica utilità occorrenti per l'esecuzione delle opere che vengono assunte dall'Alto Commissario per Napoli e dai provveditori alle opere pubbliche;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per tutte le opere che si eseguono dall'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli e dai Provveditorati alle opere pubbliche, l'approvazione del progetto esecutivo dei lavori, il quale dovrà soddisfare alle condizioni stabilite dall'art. 16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, equivale all'approvazione del piano particolareggiato.

Il Genio civile, previo avviso agli interessati, determina per i fondi i cui proprietari non accettarono l'indennità offerta o non conclusero alcun amichevole accordo con l'espropriante, la somma da depositare a titolo d'indennità di espropriazione, a seguito di che si procede dal Prefetto a norma degli articoli 48 e seguenti della legge 25 giugno 1865, numero 2359, salva la competenza dell'autorità giudiziaria, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 686, e quella dei Tribunali delle acque.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, avranno efficacia per tutta la durata dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli e dei Provveditorati alle opere pubbliche.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare al Parlamento il disegno di legge per la conversione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — FEDERZONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 31. — COOP

Numero di pubblicazione 2328.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1926, n. 2019.

Delimitazione territoriale fra i comuni di Diano Arentino e Diano San Pietro (Imperia).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 7 agosto 1925, n. 1533;

Vedute le deliberazioni dei commissari prefettizi per la temporanea amministrazione dei comuni di Diano San Pietro e Diano Arentino, rispettivamente in data 13 e 15 ottobre 1925, con cui, in esecuzione del succitato decreto, si determina il confine fra i Comuni medesimi;

Veduta la relativa pianta planimetrica, vistata in data 18 gennaio 1926 dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile d'Imperia;

Veduti i pareri favorevoli espressi dal Consiglio provinciale d'Imperia nell'adunanza del 29 aprile 1926 e dalla Giunta provinciale amministrativa in quella del 10 giugno 1926;

Udito il parere del Consiglio di Stato, le cui considerazioni s'intendono nel presente decreto riportate;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il confine fra i comuni di Diano Arentino e Diano San Pietro è stabilito in conformità della pianta planimetrica, vistata in data 18 gennaio 1926 dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile d'Imperia.

Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 29. — COOP

Numero di pubblicazione 2329.

REGIO DECRETO 18 novembre 1926, n. 2022.

Modificazione al regolamento di pilotaggio (limite di età dei piloti).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 192 e seguenti del Codice per la marina mercantile;

Visto il regolamento per la esecuzione del Codice medesimo approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166, serie 2ª, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 29 aprile 1926, n. 778, che approva il regolamento per il servizio di pilotaggio nei porti del Regno;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In deroga alle disposizioni contenute nell'art. 28 del regolamento generale di pilotaggio nei porti del Regno approvato col Nostro decreto n. 778 in data 29 aprile 1926, tutti i piloti i quali, dopo l'entrata in vigore del regolamento stesso ed entro il 31 dicembre 1928, abbiano compiuto o compiano il 65° anno di età, saranno mantenuti in servizio fino al compimento del 67° anno purchè continuino ad essere in possesso dei requisiti fisici, intellettuali e morali richiesti per l'esercizio del servizio di pilotaggio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 32. — COOP

Numero di pubblicazione 2330.

REGIO DECRETO 14 novembre 1926, n. 2023.

Modificazioni al regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile, approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166, serie 2ª;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 475, 476, 481 e 484 del regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile, approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166 (serie 2ª), sono apportate le seguenti modificazioni.

Art. 2.

Al comma *a*) dell'art. 475, alle parole: « il secondo, il quale abbia grado di capitano » sono sostituite le seguenti: « ogni ufficiale di coperta e di macchina ed ogni allievo ufficiale ».

Al comma *b*) dello stesso articolo, è sostituito il seguente:

« *b*) se il rimpatrio avvenga con piroscafo o per ferrovia, l'indennità consisterà nel prezzo d'un posto di prima classe per il comandante, il direttore di macchina, i medici, il primo ufficiale di coperta e di macchina (qualora forniti di patente) ed il primo commissario; di seconda classe per gli altri ufficiali e per gli allievi ufficiali; di terza classe per i sottufficiali e la rimanente bassa forza ».

All'art. 476 è sostituito il seguente:

« Durante il viaggio in ferrovia o sui piroscafi, se nel prezzo di passaggio non fosse compreso il vitto, sarà corrisposta una indennità giornaliera nella proporzione qui appresso indicata:

« ad ogni ufficiale di coperta o di macchina e ad ogni allievo ufficiale, L. 30;

« ad ogni sottufficiale, o avente grado assimilato, L. 25;

« a ciascuna delle altre persone dell'equipaggio, L. 20.

« Inoltre, trattandosi di viaggio in ferrovia, si aggiungerà, ove occorra, un'indennità di bagaglio pari alla spesa pel trasporto di kg. 100 per ogni ufficiale o allievo ufficiale, di kg. 60 per ogni sottufficiale e di kg. 40 per ciascuna altra persona dell'equipaggio ».

Art. 3.

Il comma *a*) dell'art. 481 è sostituito dal seguente:

« *a*) se si tratti di persone appartenenti alla gente di mare abbandonate od indigenti:

« Sui bastimenti a vela per ciascuna persona avente qualifica di ufficiale o allievo ufficiale, L. 20 al giorno; per ogni sottufficiale L. 15 al giorno e per ogni persona della bassa forza L. 12.

« Sui bastimenti a vapore per ciascuna persona avente qualifica di ufficiale o allievo ufficiale, L. 30 al giorno; per ogni sottufficiale L. 25 e per ciascuna altra persona dell'equipaggio L. 20 ».

L'ultimo comma dell'art. 484 è sostituito dal seguente:

« In questo caso, però, tanto in ferrovia che sui piroscafi, si accorderà un posto di prima classe al comandante, al direttore di macchina, ai medici, ai primi ufficiali di coperta e di macchina (qualora forniti di patente) ed al primo commissario; di seconda classe agli altri ufficiali ed agli allievi ufficiali; di terza classe ai sottufficiali ed alla rimanente bassa forza ».

Art. 4.

Agli effetti del presente decreto, il marinaio autorizzato, o altro marittimo che abbia legittimamente avuto il comando della nave da cui viene sbarcato, è parificato al sottufficiale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 33. — COOP

Numero di pubblicazione 2331.

REGIO DECRETO 14 novembre 1926, n. 2028.

Norme per la liquidazione delle pensioni miste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 14 maggio 1925, n. 666;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto-legge 14 maggio 1925, n. 666, concernenti la liquidazione provvisoria delle pensioni e degli assegni indiretti, non sono applicabili alle pensioni mi-

ste, da ripartirsi cioè fra lo Stato ed altri enti non statali o con bilancio autonomo, per le quali la Corte dei conti procederà senz'altro alla liquidazione definitiva.

Art. 2.

Per le pensioni di cui all'art. 1 si può far luogo a liquidazione di acconto, secondo le norme che erano in vigore anteriormente al R. decreto-legge 14 maggio 1925, n. 666.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 38. — COOP

Numero di pubblicazione 2332.

REGIO DECRETO 16 settembre 1926, n. 2025.

Annullamento del contributo scolastico dei comuni di Baggio, Chiaravalle Milanese, Crescenzago, Gorla Primo, Greco Milanese, Lambrate, Musocco, Niguarda, Precotto, Trenno e Vigentino.

N. 2025. R. decreto 16 settembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che i comuni di Baggio, Chiaravalle Milanese, Crescenzago, Gorla Primo, Greco Milanese, Lambrate, Musocco, Niguarda, Precotto, Trenno e Vigentino della provincia di Milano, dovuto annualmente alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, viene annullato a decorrere dal 1° gennaio 1926.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1926.

Numero di pubblicazione 2333.

REGIO DECRETO 16 settembre 1926, n. 2026.

Contributo scolastico del comune di Seregno (Milano).

N. 2026. R. decreto 16 settembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Seregno della provincia di Milano deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, è stabilito in L. 61,003.46, a decorrere dal 1° luglio 1926.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1926.

DECRETO PREFETTIZIO 1° dicembre 1926.

Nomina del Commissario straordinario per l'amministrazione della provincia di Benevento.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il R. decreto 18 marzo 1923, col quale fu sciolto il Consiglio provinciale di Benevento e provveduto alla nomina della Commissione straordinaria per l'amministrazione temporanea dell'Ente;

Visto che il mandato affidato a detta Commissione è scaduto da tempo;

Considerato che l'Ente e i pubblici servizi possano meglio avvantaggiarsi da una gestione retta da un unico amministratore, ciò che permetterà di eliminare gli indugi inevitabili nelle Amministrazioni collegiali, di conseguire un più rapido svolgimento della funzione amministrativa ed una più organica soluzione dei problemi in essere, specie di quelli — preminenti in questo momento — interessanti la finanza della Provincia;

Considerato altresì che il detto concentramento della gestione in un unico amministratore consentirà anche l'assetto completo dell'Amministrazione della Provincia prima della ricostituzione della rappresentanza ordinaria a sensi di legge;

Visti gli articoli 3 della legge comunale e provinciale ed 1 del relativo regolamento esecutivo, nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, modificativo della legge stessa;

Decreta:

Il mandato affidato alla Commissione Reale nominata col R. decreto 18 marzo 1923 per la temporanea amministrazione della provincia di Benevento, è dichiarato estinto.

A reggere l'amministrazione stessa sino alla ricostituzione della rappresentanza ordinaria della Provincia è nominato Commissario prefettizio a termini di legge, il Vice-prefetto comm. dott. Maurantonio Di Sanza.

Il detto Commissario è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Benevento, addì 1° dicembre 1926.

Il Prefetto: BOTTI.

DECRETO PREFETTIZIO 1° dicembre 1926.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di San Nicandro Garganico (Foggia).

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CAPITANATA

Visto il R. decreto 13 agosto 1926, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di San Nicandro Garganico;

Ritenuto che le cause che dettero luogo allo scioglimento, per quanto attenuate, sussistono ancora, e che il Commissario straordinario non ha potuto ancora condurre a termine la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi;

Veduta la legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e l'art. 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di San Nicandro Garganico è prorogato di tre mesi.

Foggia, addì 1° dicembre 1926.

Il Prefetto: SIRAGUSA.

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GUERRA

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, ha presentato il 1° dicembre 1926 alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 novembre 1926, n. 1917, recante disposizioni per regolare le condizioni degli ufficiali di complemento ammessi al corso superiore tecnico d'artiglieria in base alla facoltà concessa coi Regi decreti-legge 15 ottobre e 16 novembre 1925, nn. 1836 e 2182, disciplinare nei riguardi dell'avanzamento la posizione dei tenenti generali del ruolo tecnico d'artiglieria, stabilire le norme per l'avanzamento degli ufficiali che coprono la carica di Sottosegretario di Stato, regolare la permanenza in posizione ausiliaria degli ufficiali esonerati dal comando mobilitato durante la guerra e stabilire il numero delle Direzioni d'artiglieria in relazione al nuovo ordinamento del Regio esercito.

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con nota in data 6 dicembre 1926, n. 64058, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1943, concernente la riscossione delle tasse sugli autoveicoli e sugli autoscafi per l'anno 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 novembre 1926, n. 273.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 9 dicembre 1926

Francia	91.93	New York	23.067
Svizzera	444.65	Dollaro Canadese	23.025
Londra	111 835	Oro	445.08
Olanda	9.23	Belgrado	40.75
Spagna	351.10	Budapest (pengo)	0.0324
Belgio	3.206	Albania (Franco oro)	4.455
Berlino (Marco oro)	5.485	Norvegia	5 86
Vienna (Schillinge)	3.26	Polonia (Sloty)	-
Praga	68.80	Rendita 3,50 %	63.50
Romania	11.75	Rendita 3,50 % (1902)	57.625
Russia (Cervonetz)	118.20	Rendita 3 % lordo	39.325
Peso argentino oro	21.455	Consolidato 5 %	83.95
Peso argentino carta	9.44	Obbligazioni Venezie 3,50 %	62.55

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 25 novembre 1926 in Rivalta sul Mincio e in Rodigo, provincia di Mantova, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche di 3ª classe con orario limitato di giorno.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di incaricato di lingua inglese presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618;

Visto il regolamento generale degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227;

Vista la proposta fatta dal Consiglio accademico del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per incaricato di lingua inglese presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale del commercio) la loro domanda su carta bollata da L. 3, alla quale dovranno unire:

a) l'atto di nascita;

b) il certificato generale del casellario giudiziario;

c) i certificati di buona condotta rilasciati dai sindaci dei Comuni nei quali il concorrente ha avuta la sua residenza durante l'ultimo triennio;

d) le pubblicazioni a stampa;

e) le notizie sulla propria operosità scientifica ed eventualmente didattica, in quattro esemplari;

f) gli altri titoli o documenti che il concorrente ritenga utile di presentare nel suo interesse;

g) l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni in quattro esemplari.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate possibilmente in tre copie.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa. Non sono titoli validi le pubblicazioni presentate dopo la scadenza del termine del concorso.

I documenti di cui alle lettere a), b) e c) debbono essere legalizzati, quelli di cui alle lettere b) e c) debbono inoltre essere di data non anteriore a tre mesi da quella della data del bando di concorso.

I concorrenti che appartengono all'insegnamento od all'Amministrazione governativa sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere b), c) in luogo dei quali dovranno presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione cui appartengono, dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione della domanda è di quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali ed agli uffici postali e ferroviari.

Nella domanda dev'essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Art. 3.

La retribuzione annua è di L. 6000 che potrà raggiungere un massimo di L. 10,000 mediante aumenti quinquennali di L. 1000 ciascuno. Il vincitore del concorso non è soggetto alle incompatibilità di ufficio contemplate dall'art. 26 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 agosto 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.